

CONVIVENZE DI FATTO

Diritti riconosciuti ai conviventi:

- a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario
- b) in caso di malattia e di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari
- c) ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie
- d) la possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno
- e) in caso di morte del convivente proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per 2 anni (che diventano 3 anni se nella stessa coabitano figli minori o figli disabili del convivente superstite) o per un periodo pari alla convivenza, se superiore, e comunque non oltre i 5 anni. Il diritto in ogni caso viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza oppure contrae matrimonio, unione civile o intraprende una nuova convivenza di fatto
- f) in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha la facoltà di succedergli nel contratto
- g) inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisce titolo o causa preferenziale
- h) è riconosciuto al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente (e tale collaborazione non deriva da un rapporto di lavoro subordinato o di società) una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato
- i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un'altra persona, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite, si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite
- l) in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può riconoscere al convivente il diritto di ricevere dall'altro convivente gli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza medesima, nel caso in cui versi in stato di bisogno, e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento